


# COMUNE DI GRIANTE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI  
TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113  
DEL D.LGS 50/2016**

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 05.04.2019

## INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO.....	3
Art. 3 FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI.....	4
Art. 4 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	5
Art. 5 Suddivisione in lotti.....	5
Art. 6 Centrali di committenza .....	5
Art. 7 Soggetti interessati .....	5
Art. 8 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	6
Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	7
Art. 10 Disciplina delle attività svolte in forma "mista" .....	7
Art. 11 Coincidenza di funzioni.....	7
Art. 12 Funzioni articolate e singole.....	7
Art. 13 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	7
Art. 14 Liquidazione dell'incentivo.....	8
Art. 15 Conclusione di singole operazioni .....	8
Art. 16 Liquidazione - limiti .....	8
Art. 17 Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	9

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## **ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 7.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 7, tra i soggetti di cui all'articolo 6;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di

dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fino a euro 1.000.000	2,00%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
Oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,60%
Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
Oltre euro 25.000.000	1,00%

**TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE**

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fino a € 500.000,00	2,00%
Oltre € 500.000:	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- Per la parte oltre € 500.000,00	1,80%

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

### **ART. 3 FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2 riguardano le seguenti attività
  - Programmazione della spesa per gli investimenti;
  - Valutazione preventiva dei progetti;
  - Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - Esecuzione dei contratti pubblici;
  - Responsabile Unico del Procedimento;

- Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- Collaboratore tecnico/giuridico amministrativo.

#### **ART. 4**

### **ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) I lavori in amministrazione diretta;
  - c) I lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
  - d) Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - e) I contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

#### **ART. 5**

### **SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

#### **ART. 6**

### **CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

#### **ART. 7**

### **SOGGETTI INTERESSATI**

2. Il presente regolamento si applica al personale in servizio o comandato, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
3. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente o comandati, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

4. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
- Il Responsabile Unico del Procedimento;
  - I soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - I soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - I soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - I soggetti incaricati della direzione dei lavori;
  - I soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
  - I soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
  - I soggetti incaricati del collaudo statico;
  - I soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - I collaboratori dei suddetti soggetti.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

## **ART. 8 PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla seguente tabella. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili:

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) o direzione dell'esecuzione	30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
Collaboratori giuridico amministrativi	15%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

**ART. 9**  
**PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici o nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

**ART. 10**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

**ART. 11**  
**COINCIDENZA DI FUNZIONI**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**ART. 12**  
**FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**ART. 13**  
**SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

**ART. 14**  
**LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
  - per le fasi propedeutiche al bando a seguito dell'affidamento dei lavori alla ditta vincitrice;
  - per le fasi di realizzazione (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

**ART. 15**  
**CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

**ART. 16**  
**LIQUIDAZIONE - LIMITI**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.



**ART. 17**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.